


STATUTO



*Con decreto del Sig. Prefetto della Provincia di Roma, in data 18 agosto 1923 n.40783 Div.4^a, fu approvata la costituzione in Consorzio volontario dei venti Comuni, utenti dell'acquedotto del Simbrivio, per la costruzione, esercizio e manutenzione dell'opera.
Con decreto fu anche approvato il presente statuto.*

STATUTO

PARTE GENERALE

Art. 1.

Allo scopo di provvedere tanto alla costruzione quanto all'esercizio e manutenzione dell'acquedotto, che avrà origine alle sorgenti del Fosso di Cesa gli Angeli, in territorio di Vallepietra, nel bacino del torrente Simbrivio, è costituito con Consorzio volontario fra gli utenti dell'acquedotto stesso, destinato finora ad alimentare i 20 Comuni seguenti: ACUTO – AFFILE – ANAGNI – ARCINAZZO ROMANO – BELLEGRA – CAVE – CORI – FIUGGI – GAVIGNANO – OLEVANO ROMANO – PALESTRINA – PALIANO – PIGLIO – ROCCA CANTERANO – ROCCA S.STEFANO – ROIATE – SEGNI – SERRONE – SGURGOLA – VELLETRI.

Art. 2.

Il Consorzio prende il nome di *Consorzio del Simbrivio* ed ha la sua sede in Velletri, Comune capo consorzio. Ne fanno parte gli anzidetti 20 Comuni e la Società Italiana per Condotte d'acqua (Anonima con sede in Roma), che si è riservata la facoltà di immettere a suo profitto una maggiore quantità d'acqua nelle condutture, aumentandone a suo rischio e spese il diametro di progetto in uno o più tronchi dell'acquedotto, contro un corrispettivo da convenirsi a favore del Consorzio.

In seguito entreranno a far parte del Consorzio stesso gli altri Comuni, enti e privati che acquisteranno dalla Società l'acqua immessa nelle condutture, in aggiunta ai litri 120.50 al l" finora impegnati dai 20 Comuni.

Il presente Statuto farà legge fra le parti e, quanto in esso non è determinato, sarà regolato secondo il Codice Civile pel contratto di Società, ed amministrato con quelle norme prescritte dalla legge sulle opere pubbliche per i consorzi stradali.

Art. 3.

Il Consorzio è costituito in conformità delle disposizioni stabilite negli articoli seguenti, in base al progetto di massima della Società Italiana per le Condotte d'Acqua, presentato il 6 luglio 1918 al Ministero dei Lavori Pubblici, insieme con la domanda di concessione dall'Acqua pubblica da derivare; progetto col quale vennero ampliati e modificati tanto quello degli Ing. Londei e Sinibaldi, approvato con decreto 30 agosto 1913 dal Ministero dell'Interno, quanto il progetto dell'Ing. Olivieri, approvato dallo stesso Ministero il 29 ottobre 1914.

Art. 4.

Le utenze di ciascuno dei 20 Comuni finora consorziati sono le seguenti:

Acuto	litri 1,50 al 1''
Affile	litri 2,00 al 1''
Anagni	litri 15,00 al 1''
Arcinazzo Romano	litri 1,00 al 1''
Bellegra	litri 2,50 al 1''
Cave	litri 3,00 al 1''
Cori	litri 10,00 al 1''
Fiuggi	litri 20,00 al 1''
Gavignano	litri 2,00 al 1''
Olevano Romano	litri 5,00 al 1''
Palestrina	litri 6,00 al 1''
Paliano	litri 4,00 al 1''
Piglio	litri 3,00 al 1''
Rocca Canterano	litri 1,50 al 1''
Rocca S.Stefano	litri 1,00 al 1''
Roiate	litri 1,00 al 1''
Segni	litri 6,00 al 1''
Serrone	litri 2,00 al 1''
Sgurgola	litri 4,00 al 1''
Velletri	<u>litri 30,00 al 1''</u>
Totale	litri 120,50 al 1''

Art. 5.

Sulle quantità totali di acqua che in ciascun tronco d'acquedotto saranno erogate effettivamente in ogni momento, i 20 Comuni hanno diritto di ripetere dal Consorzio le seguenti frazioni:

1°) Condottura principale (dalle sorgenti a Velletri).

a) dalle sorgenti al partitore sul Monte della Croce (Piani d'Arcinazzo):

Acuto	3/241 della quantità totale
Affile	4/241 della quantità totale
Anagni	30/241 della quantità totale
Arcinazzo Romano	2/241 della quantità totale
Bellegra	5/241 della quantità totale
Cave	6/241 della quantità totale
Cori	20/241 della quantità totale
Fiuggi	40/241 della quantità totale
Gavignano	4/241 della quantità totale
Olevano Romano	10/241 della quantità totale
Palestrina	12/241 della quantità totale
Paliano	8/241 della quantità totale
Piglio	6/241 della quantità totale
Rocca Canterano	3/241 della quantità totale
Rocca S.Stefano	2/241 della quantità totale
Roiate	2/241 della quantità totale
Segni	12/241 della quantità totale
Serrone	4/241 della quantità totale
Sgurgola	8/241 della quantità totale
Velletri	<u>60/241</u> della quantità totale
Totale	241/241

b) dal partitore sul Monte della Croce a quello di Arcinazzo Romano:

Affile	4/126 della quantità totale
Arcinazzo Romano	2/126 della quantità totale
Bellegra	5/126 della quantità totale
Cave	6/126 della quantità totale
Cori	20/126 della quantità totale
Olevano Romano	10/126 della quantità totale
Palestrina	12/126 della quantità totale
Rocca Canterano	3/126 della quantità totale
Rocca S.Stefano	2/126 della quantità totale
Roiate	2/126 della quantità totale
Velletri	<u>60/126</u> della quantità totale
Totale	126/126

c) dal partitore d'Arcinazzo Romano a quello di Affile:

Affile	4/124 della quantità totale
Bellegra	5/124 della quantità totale
Cave	6/124 della quantità totale
Cori	20/124 della quantità totale
Olevano Romano	10/124 della quantità totale
Palestrina	12/124 della quantità totale
Rocca Canterano	3/124 della quantità totale
Rocca S.Stefano	2/124 della quantità totale
Roiate	2/124 della quantità totale
Velletri	<u>60/124</u> della quantità totale
Totale	124/124

d) dal partitore di Affile a quello di Roiate (Colle Civitella):

Bellegra	5/120 della quantità totale
Cave	6/120 della quantità totale
Cori	20/120 della quantità totale
Olevano Romano	10/120 della quantità totale
Palestrina	12/120 della quantità totale
Rocca Canterano	3/120 della quantità totale
Rocca S.Stefano	2/120 della quantità totale
Roiate	2/120 della quantità totale
Velletri	<u>60/120</u> della quantità totale
Totale	120/120

e) dal partitore di Roiate a quello di Olevano (Colle dei Caroni):

Cave	3/54 della quantità totale
Cori	10/54 della quantità totale
Olevano Romano	5/54 della quantità totale
Palestrina	6/54 della quantità totale
Velletri	<u>30/54</u> della quantità totale
Totale	54/54

f) dal partitore di Olevano a quello di Cave e Palestrina:

Cave	3/49 della quantità totale
Cori	10/49 della quantità totale
Palestrina	6/49 della quantità totale
Velletri	<u>30/49</u> della quantità totale
Totale	49/49

g) dal partitore di Cave e Palestrina a quello di Cori (Colle Magistero):

Cori	10/40 della quantità totale
Velletri	<u>30/40</u> della quantità totale
Totale	40/40

h) dal partitore di Cori a Velletri:

Velletri quantità totale

2°) *Diramazione del partitore sul Monte della Croce a Segni.*

a) dal partitore sul Monte della Croce a quello di Fiuggi (Capo di Monte):

Acuto	3/97 della quantità totale
Anagni	30/97 della quantità totale
Fiuggi	40/97 della quantità totale
Gavignano	4/97 della quantità totale
Segni	12/97 della quantità totale
Sgurgola	<u>8/97</u> della quantità totale
Totale	97/97

b) dal partitore di Capo di Monte a quello di Acuto (Monte Borano):

Acuto	3/57 della quantità totale
Anagni	30/57 della quantità totale
Gavignano	4/57 della quantità totale
Segni	12/57 della quantità totale
Sgurgola	<u>8/57</u> della quantità totale
Totale	57/57

c) dal partitore di Monte Borano a quello di Monte Campitelli:

Anagni	15/27 della quantità totale
Gavignano	2/27 della quantità totale
Segni	6/27 della quantità totale
Sgurgola	<u>4/27</u> della quantità totale
Totale	27/27

d) dal partitore di Monte Campitelli a Gavignano:

Gavignano	2/8 della quantità totale
Segni	<u>6/8</u> della quantità totale
Totale	8/8

e) da Gavignano a Segni:

Segni quantità totale

3°) *Sub-diramazione da Monte Campitelli a Sgurgola.*

a) dal partitore di Monte Campitelli a quello di Monte S.Giorgio:

Anagni	15/19 della quantità totale
Sgurgola	<u>4/19</u> della quantità totale
Totale	19/19

b) dal partitore di Monte della Croce (Piani d'Arcinazzo) a Paliano:

Sgurgola quantità totale

4°) *Diramazione dal partitore sul Monte della Croce (Piani d'Arcinazzo) a Paliano.*

a) dal partitore sul Monte della Croce a quello di Piglio:

Paliano	4/9	della quantità totale
Piglio	3/9	della quantità totale
Serrone	<u>2/9</u>	della quantità totale
Totale	9/9	

b) dal partitore di Piglio a quello del Serrone:

Paliano	4/6	della quantità totale
Serrone	<u>2/6</u>	della quantità totale
Totale	6/6	

c) dal partitore di Serrone a Paliano:

Paliano quantità totale

5°) *Diramazione dal partitore di Roiate (Colle Civitella) a Rocca Canterano.*

a) dal partitore sul Colle Civitella a quello di Bellegra:

Bellegra	5/10	della quantità totale
Rocca Canterano	3/10	della quantità totale
Rocca S.Stefano	<u>2/10</u>	della quantità totale
Totale	10/10	

b) dal partitore di Bellegra a Rocca S.Stefano:

Rocca Canterano	3/5	della quantità totale
Rocca S.Stefano	<u>2/5</u>	della quantità totale
Totale	5/5	

c) da Rocca S.Stefano a Rocca Canterano:

Rocca Canterano quantità totale

6°) *Condotture particolari di:*

Acuto	}	Rispettiva quantità totale a ciascuno dei Comuni cui la condotta particolare si riferisce.
Affile		
Anagni		
Arcinazzo Romano		
Bellegra		
Cave		
Cori		
Fiuggi		
Gavignano		
Olevano Romano		
Palestrina		
Paliano		
Piglio		
Rocca Canterano		
Rocca S.Stefano		
Roiate		
Segni		
Serrone		
Sgurgola		
Velletri		

Le dette frazioni dovranno essere proporzionalmente variate nel caso che la Società Italiana per Condotte d'Acqua, valendosi della facoltà concessale da tutti i Comuni interessati, immessa altra quantità d'acqua nelle condotture, aumentandone il diametro, a proprio rischio ed a proprie spese, in uno o più tronchi dell'acquedotto.

Art. 6.

La spesa di costruzione dell'acquedotto, che risulterà dal progetto particolareggiato della Società Italiana per Condotte d'Acqua, debitamente approvato dalle Autorità competenti, si dividerà in ogni tronco fra i 20 Comuni del Consorzio, proporzionalmente alla quantità d'acqua che appartiene a ciascuno di quei Comuni e che passa nel tronco stesso.

Riguardo ai 12 Comuni facenti parte del primitivo Consorzio, costituito il 10 maggio 1914 con Decreto del Prefetto di Roma n. 26333 Div.4, la spesa complessiva che risulterà a loro carico, in base a detto progetto ed alla divisione da farsi, come sopra, in ogni tronco, sarà ripetuta fra loro nelle stesse proporzioni in cui si dividerà la somma di L.2.523.461,63, che risultava dalla convenzione che quei 12 Comuni avevano stipulato coi Signori Ing. Sinibaldi e Londei e dai progetti dell'Ing. Olivieri, per la totale di litri 50.50 al 1".

Quindi per ogni lira della spesa complessiva, per quei dodici Comuni, andranno a carico di:

Affile	L. 0.03448	
Arcinazzo Romano	L. 0.02060	
Bellegra	L. 0.06162	
Fiuggi	L. 0.27740	
Gavignano	L. 0.02623	p. un litro al 1''
Olevano Romano	L. 0.09748	
Palestrina	L. 0.18516	
Piglio	L. 0.03300	
Rocca S.Stefano	L. 0.03844	
Roiate	L. 0.01898	
Segni	L. 0.17602	
Serrone	<u>L. 0.03059</u>	
Totale	L. 1.00000	

Il comune di Gavignano, che deliberò d'aumentare la sua dotazione da uno a due litri al 1'' pagherà 1 litro in base allo speciale riparto stabilito per il gruppo di 12 Comuni facenti parte del primitivo Consorzio e l'altro litro d'acqua in base al riparto generale di spesa indicato nel primo comma del presente articolo.

Le spese di direzione, di assistenza e di collaudo dei lavori saranno divise fra i 20 Comuni nelle stesse proporzioni in cui si divideranno fra loro le spese di costruzione. Altrettanto dicasi per le spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e di amministrazione dell'opera consorziale; da queste spese sarà esente la Società Italiana per Condotte d'Acqua, ma non così i Comuni, enti e privati che da essa acquisteranno tutta o parte della maggiore quantità d'acqua, che sarà immessa nelle condutture. A tal fine la detta Società si impegna di inserire negli eventuali contratti di cessione dell'acqua la condizione che l'acquirente debba entrare a far parte del Consorzio con gli oneri e diritti relativi.

E' da notare che dalle spese di manutenzione ordinaria, s'intende esclusa qualunque spesa di riparazione di danni di qualunque genere per distruzione totale o parziale di opere, rottura della condotta principale, miglioramento e completamento di quelle già eseguite ecc. nel quale caso la Società dovrà contribuire per la quota parte corrispondente ai propri interessi.

Art. 7.

I fondi necessari per l'esecuzione dell'opera saranno direttamente provveduti da ciascuno dei Comuni interessati e pagati alla Società costruttrice separatamente, senza obbligo di solidarietà fra Comuni stessi, con i mutui già ottenuti e da ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti, in base al contratto d'appalto, che il Consorzio stipulerà con la Società.

Art. 8.

Alle spese di direzione, assistenza e collaudo dei lavori, da ripartirsi come è indicato all'articolo 6°, ogni Comune consorziato provvederà sia con l'eventuale eccedenza del mutuo sull'importo dei lavori da pagarsi all'impresa, sia con i mezzi ordinari del proprio bilancio. Alle spese di esercizio e manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, ed a quelle generali di amministrazione da ripartirsi pure come sopra, ogni Comune provvederà sia col proprio bilancio, sia coi proventi eventuali dell'acquedotto.

Per tutte le anzidette spese esiste il vincolo dell'obbligatorietà dei rispettivi stanziamenti, ai quali, in caso di rifiuto da parte delle Amministrazioni Comunali, provvederà di Ufficio l'Autorità Tutoria.

Art. 9.

Affinché il Consorzio possa far fronte alle spese, di cui all'articolo precedente; ogni Comune dovrà versare alla Cassa Consorziale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la propria quota nella somma che verrà prudenzialmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, salvo liquidazione ad ogni fine d'anno delle differenze fra il previsto e le spese.

Il Comune che dentro tale termine non versasse la quota stabilita, incorrerà nella multa del 6% a norma della legge sulla riscossione delle imposte.

Se il ritardo di versamenti, desse luogo da parte dei creditori del Consorzio ad azioni per danni, il Comune inadempiente sarà pienamente responsabile delle conseguenze pecuniarie.

COLLEGIO ARBITRALE

Art.10.

Ogni controversia che sorga tra i Comuni consorziati, o tra questi ed il Consorzio, sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri dei quali, uno sarà scelto dal Consorzio, uno dal Prefetto di Roma, e l'altro dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

Il Consorzio, qualora non provveda alla nomina dell'arbitro, entro il termine di un mese dall'invito ufficiale fattogli da uno qualunque degli interessati, decadrà dal relativo incarico. In tal caso la nomina dell'arbitro, spettante al Consorzio stesso, sarà devoluta al Presidente della Corte di Appello di Roma.

Art. 11.

Il Collegio arbitrale, senza formalità di procedura, ma da amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto e nelle leggi comuni, e nel caso di insufficienza di essi, secondo equità.

Il lodo, che dovrà essere preso per iscritto, dovrà provvedere anche alle spese inerenti al giudizio ed all'onorario spettante a ciascun arbitro.

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

Il Consorzio costituisce un Ente autonomo ed è retto dall'*Assemblea consorziale*, dal *Consiglio di amministrazione* e dal *Presidente*.

Esso deve avere un *ufficio amministrativo*, un *ufficio tecnico*, una *cassa* con un *tesoriere*.

L'ordinamento dei detti Uffici e le attribuzioni di ciascuno di essi saranno determinati dal Regolamento per l'applicazione del presente Statuto.

DALLA ASSEMBLEA CONSORZIALE

Art. 13.

L'Assemblea consorziale si compone di venti (20) Delegati, nominati ciascuno dai Consigli dei Comuni consorziati. Ciascun Delegato disporrà di un voto per ogni litro dio frazione dei litro d'acqua a minuto secondo, che costituisce la dotazione del rispettivo Comune, e quindi:

il Delegato di Acuto	disporrà di 2 voti
il Delegato di Affile	disporrà di 2 voti
il Delegato di Anagni	disporrà di 15 voti
il Delegato di Arcinazzo Romano	disporrà di 1 voti
il Delegato di Bellegra	disporrà di 3 voti
il Delegato di Cave	disporrà di 3 voti
il Delegato di Cori	disporrà di 10 voti
il Delegato di Fiuggi	disporrà di 20 voti
il Delegato di Gavignano	disporrà di 2 voti
il Delegato di Olevano Romano	disporrà di 5 voti
il Delegato di Palestrina	disporrà di 6 voti
il Delegato di Paliano	disporrà di 4 voti
il Delegato di Piglio	disporrà di 3 voti
il Delegato di Rocca Canterano	disporrà di 2 voti
il Delegato di Rocca S.Stefano	disporrà di 1 voti
il Delegato di Roiate	disporrà di 1 voti
il Delegato di Segni	disporrà di 6 voti
il Delegato di Serrone	disporrà di 2 voti
il Delegato di Sgurgola	disporrà di 4 voti
il Delegato di Velletri	disporrà di <u>30</u> voti
Totale	122 voti

I Delegati durano in carica 4 anni. I Delegati uscenti sono sempre rieleggibili e durano in carica fino all'istallazione dei successori.

Art. 14.

Le funzioni di Delegato sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di viaggio, dalla residenza abituale al luogo delle riunioni, che saranno a carico dei rispettivi comuni, e salvo il diritto al rimborso a carico del Consorzio, delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi avuti dell'Amministrazione Consorziale.

Art. 15.

Non possono coprire la carica di Delegato, oltre i contemplati dal'art. 22 della Legge Comunale e Provinciale:

- a) i funzionari governativi che devono vigilare sull'Amministrazione del Consorzio;
- b) coloro che ricevono stipendio o salario dall'Amministrazione Consorziale;

- c) coloro che maneggiano denaro del Consorzio o che non abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente gestione;
 - d) coloro che abbiano liti, vertenze al Consorzio o debiti verso il medesimo;
 - e) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni, somministrazioni ed appalti di qualsiasi genere nell'interesse del Consorzio;
 - f) i parenti e gli affini in 1° e 2° grado con Tesoriere del Consorzio e col suo cauzionante;
- Verificandosi la preesistenza o la sopravvenienza, alla nomina del Delegato, di uno dei casi di cui al presente articolo, il Prefetto, su rapporto documentato del consiglio di Amministrazione, o di Ufficio, ne indicherà la ineleggibilità o la decadenza, ed inviterà il Consiglio comunale interessato a nominargli il successore nel termine di un mese.

Art. 16.

Spetta all'Assemblea Consorziale, oltre quanto è specificatamente attribuito alla sua competenza in altri articoli del presente Statuto:

- a) di formare la pianta organica degli impiegati, nominarli, sospenderli e licenziarli;
- b) di approvare il bilancio annuale di previsione ed i conti consuntivi;
- c) di nominare i revisori dei conti, scegliendoli tra i Delegati estranei al Consiglio di Amministrazione alla cui gestione i conti di riferiscono;
- d) di deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio e di darne l'autorizzazione al Presidente;
- e) di deliberare intorno ai lavori da eseguirsi in appalto, ad economia ed a cottimo;
- f) di approvare i regolamenti del Consorzio, ed in generale di deliberare sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione Consorziale e che non sono dal presente Statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.

Art. 17.

L'Assemblea consorziale tiene le sue sedute in Roma, ovvero in uno dei comuni consorziati da determinarsi volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Essa si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno: l'una nel mese di aprile per deliberare sul Conto consuntivo dell'anno precedente, l'altra nel mese di ottobre per deliberare sul Bilancio di previsione dell'anno seguente.

Può riunirsi straordinariamente in qualunque tempo dell'anno per determinazione del Presidente, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione e per domanda sottoscritta da un terzo dei Delegati.

Il Prefetto può ordinare di ufficio la convenzione dell'Assemblea Consorziale, per deliberare sopra determinati oggetti.

Art. 18.

La convocazione deve essere fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, da recapitarsi ai Delegati per mezzo dei rispettivi Sindaci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza basterà che l'avviso sia consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza; in via eccezionale, e per sempre quanto non sia possibile, senza pericolo di danno, l'invio dall'avviso scritto, la convocazione potrà essere fatto anche telegraficamente.

Art. 19.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione occorre l'intervento della metà dei Delegati; in seconda convocazione basterà la presenza di almeno un terzo dei Delegati.

Salvo i casi speciali indicati nel presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dai presenti. La parità di voti esclude l'accettazione delle proposte, le quali però possono in tal caso essere presentate, per una sola volta in un'altra seduta, a distanza non minore di otto giorni, per una votazione definitiva.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

L'Assemblea consorziale elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti, il *Consiglio di Amministrazione* composto di quattro membri effettivi e due supplenti.

Art. 21.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica quattro anni. Per la prima volta, dopo ogni elezione generale dell'Assemblea consorziale, i quattro anni decorrono dal 1° gennaio successivo alla nomina.

Gli uscenti sono sempre rieleggibili. Quando durante il quadriennio venisse, per qualsiasi motivo, a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, nella prima adunanza dopo la vacanza, dovrà nominargli il successore, che durerà in carica finché avrebbe dovuto rimanervi il predecessore.

Perdendosi la carica del Delegato, si perse anche quella di Consigliere di Amministrazione.

Tra i Consiglieri eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

Art. 22.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Assemblea Consorziale nell'intervallo delle due riunioni.

Esso si raduna nella sede del Consorzio in Velletri ogni qual volta che il Presidente del Consorzio ne riconosca la necessità, o in seguito a domanda di un terzo dei suoi componenti, o per ordine del Prefetto.

L'avviso di convocazione, coll'elenco delle materie da discutersi, sarà diramato dal Presidente almeno cinque giorni prima. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente senz'altra formalità.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non sono presenti almeno tre componenti compreso il Presidente.

I supplenti possono intervenire a tutte le adunanze, ma non possono prendere parte alle deliberazioni se non in sostituzione di Consiglieri effettivi assenti o impediti.

Art. 23.

Appartiene al Consiglio di Amministrazione:

- a) di fissare il giorno delle convocazioni dell'Assemblea Consorziale, e stabilire gli oggetti che dovranno esser trattati;
- b) di nominare, licenziare e sospendere i salariati;
- c) di deliberare intorno alle erogazioni dei fondi stanziati in bilancio;
- d) di presentare all'Assemblea Consorziale il conto consuntivo e la proposta del bilancio preventivo nelle epoche stabilite;
- e) di concludere i contratti deliberati in massima dall'Assemblea Consorziale e quelli che si rendessero necessari in base agli stanziamenti del bilancio, formulando i relativi capitoli d'onori;
- f) di compilare i capitoli pel servizio della Tesoreria Consorziale;
- g) di compilare i Regolamenti del Consorzio e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea Consorziale;
- h) di prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Consorziale quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, riferendone alla Assemblea stessa alla prima adunanza;
- i) di trattare in generale ogni affare di ordinaria amministrazione che non sia riservato alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.

DEL PRESIDENTE

Art. 24.

Il Presidente è il capo dell'Amministrazione Consorziale.

Esso è eletto dall'Assemblea nel proprio seno a scrutinio segreto, dura in ufficio un quadriennio ed è sempre rieleggibile, purché conservi la qualità di Delegato.

Nelle elezioni del Presidente si fa luogo al ballottaggio allorché dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza dei voti.

Con le stesse norme l'Assemblea elegge pure un Vice Presidente, scegliendo tra i Membri del Consiglio di Amministrazione.

Per gravi motivi il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica col voto dei due terzi dei Delegati componenti l'Assemblea Consorziale.

La carica di Presidente e quella di Vice Presidente si perde perdendo la qualità di Delegato.

Art. 25.

Il Presidente del Consorzio:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Consorziale e il Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti del Consorzio;
- c) rappresenta il Consorzio in tutti gli atti e in giudizio, sia attore o convenuto;
- d) cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- e) distribuisce tra i membri del Consiglio di Amministrazione gli affari sui quali il Consiglio stesso deve deliberare;
- f) emana gli avvisi d'asta, presiede gli incanti e stipula contratti nell'interesse del Consorzio per quanto riguarda le opere di manutenzione, sì ordinarie che straordinarie dell'acquedotto;

- g) sovrintende agli uffici dipendenti dal Consorzio e può infliggere agli impiegati e salariati punizioni stabilite nell'organico, riferendone alla Assemblea Consorziale o al Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze di nomina;
- h) esegue le verifiche di cassa;
- i) regola e firma la corrispondenza;
- l) propone le materie sulle quali deve deliberare il Consiglio di Amministrazione;
- m) prende in casi di vera urgenza i provvedimenti che sono di competenza del Consiglio riferendone allo stesso nella prima adunanza.

Art. 26.

Il Presidente, allorché presiede le adunanze, è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente Statuto e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere le adunanze e può espellere dall'auditorio chiunque vi tenga un contegno scorretto e sia causa di disordini.

Art. 27.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere di Amministrazione anziano.

DEL TESORIERE

Art. 28.

Il Consorzio avrà un Tesoriere per la riscossione dei contributi comunali e delle altre di qualunque natura del Consorzio, nonché per il servizio di cassa. Esso sarà nominato dall'Assemblea Consorziale e sarà retribuito con un compenso annuale fisso da determinarsi dall'Assemblea stessa.

Il Tesoriere del Consorzio dovrà sottostare ai capitoli che verranno stabilito pel servizio della tesoreria; terrà il suo ufficio nell'abitato di Velletri ed è tenuto a rendere il conto non oltre la fine di febbraio di ciascun anno, sotto la comminatoria della compilazione d'ufficio a sue spese.

Per la cauzione che il Tesoriere è tenuto a dare nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, si osserveranno le norme in vigore per le cauzioni degli Esattori Comunali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Il Delegato Comunale, il Consigliere di Amministrazione e il Presidente che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio di Amministrazione, incorreranno nella decadenza dalla carica.

Art. 30.

Per gravi motivi interessanti l'economia e l'ordinamento del Consorzio, o in seguito alla constatazione di gravi irregolarità nel funzionamento del Consorzio stesso e della sua Amministrazione, questa potrà essere sciolta con le stesse norme e garanzie stabilite per lo scioglimento dei Consigli Comunali.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto saranno osservate ed applicate per analogia le norme stabilite per i Consigli e le Giunte Comunali, in conformità delle disposizioni contenute nell'art.53 del Regolamento alla legge Comunale e Provinciale.

Art. 32.

Un regolamento approvato dall'Assemblea Consorziale determinerà le norme per l'applicazione del presente Statuto.

Art. 33.

Ogni modificazione al presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Consorziale a maggioranza assoluta e con l'intervento di due terzi dei Delegati e dovrà riportare l'approvazione della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati.